

N.200883 REP.

N.71088 RACC.

**DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - INTEGRAZIONE STATUTARIA
RICHIESTA DAL RUNTS ex D.LGS.117/2017 e ss.mm.ii.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di dicembre.
16 dicembre 2022

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2, alle ore sedici.

Avanti a me Dr. JEAN-PIERRE FARHAT, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- Calvi Di Bergolo Pietro, nato a Firenze il giorno 24 marzo 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione di Volontariato:

**"PROGETTO ITACA BERGAMO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO -
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

con sede legale in Bergamo, Via G. Mazzini n.4, C.F.: 95253380166.

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente atto di fare constare quanto segue ed all'uopo premette che:

a) con atto del 19 luglio 2022, a mio rogito, n.200275 di mio rep., registrato a Bergamo il 28 luglio 2022, al n.37242 Serie 1T, è stata costituita l'Associazione di cui in epigrafe, il cui funzionamento è retto da un testo statutario in linea con i dettami del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.;

b) in detta sede, l'Ente ha optato per il proprio inserimento nella Sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro unico nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) ai sensi dell'art. 46, comma primo, lett.a), del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;

c) l'atto costitutivo con i relativi allegati sono stati inviati, nei tempi e modi di Legge, sono stati inviati dal Comparente Dotto Pietro Calvi di Bergolo, alla competente "Articolazione territoriale" di Bergamo del RUNTS;

d) esaminata la domanda di iscrizione, il RUNTS - al fine del buon esito dell'iscrizione dell'Ente - ha osservato la necessità di apportare al testo statutario delle modifiche;

e) a tali osservazioni, l'Ente - per mano di professionisti all'uopo incaricati - ha proposto delle argomentazioni e delle controdeduzioni, che tuttavia non hanno prodotto quanto auspicato.

Tanto premesso

il legale rappresentante dell'ente:

* investito dei poteri necessari in forza di delega assembleare espressamente contenuta nell'atto costitutivo di cui in Premessa;

Registrato a Bergamo
in data 20/12/2022
n. 59193 - Serie 1T
Pagati Euro 245,00.=
Modello Unico

* preso atto della richiesta modificativa ed integrativa avanzata dal RUNTS, e del mancato buon esito delle controdeduzioni proposte;

* approfondito con il RUNTS, sia nella Sua "Articolazione territoriale" di Bergamo, sia nella Sua "Articolazione territoriale" di Regione Lombardia, i passaggi del testo Statutario da modificare;

* condivisa a questo punto con il Notaio verbalizzante l'opportunità del consequenziale adeguamento statutario, necessario ai fini del buon esito dell'iscrizione al RUNTS, detto Comparente

dichiara e determina

a) di prendere atto delle richieste integrative provenienti dal RUNTS;

b) di modificare e/o riformulare il disposto di cui agli artt.3, 3-bis, 12 e 13 e, quindi, più nel dettaglio di sostituirne, in esecuzione della richiesta del RUNTS, il contenuto con la conseguenza che i predetti articoli vengono ad assumere la formulazione seguente:

"Art. 3

Attività - Oggetto

3.1 - L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale previste dall'art. 5, lettere a, c, d, i, h, l, k, g, p, q, w, z del decreto legislativo 117/2017 e ss.mm.ii., proponendosi di:

a) Realizzare servizi per la formazione dei volontari, di operatori, caregiver e professionisti del settore a vari livelli, corsi rivolti a persone affette da malattia mentale, ai familiari e agli operatori delle strutture della salute mentale, tra i quali quelli che si ispirano ai manuali dell'Associazione americana NAMI "National Alliance on Mental Illness".

b) Organizzare incontri a carattere scientifico/didattico nelle scuole secondarie per informare alunni, insegnanti e genitori, in accordo con gli organi competenti.

c) Attivare un servizio di ascolto/risposta telefonica anche per orientare verso strutture specialistiche idonee le persone affette da disturbi della Salute Mentale, favorendo il rapporto iniziale tra paziente e strutture sanitarie.

d) Realizzare interventi per la riabilitazione relazionale sociale e l'inserimento lavorativo di persone affette da malattia mentale secondo, tra l'altro, il modello Club Itaca che segue il metodo elaborato dal Centro Internazionale Clubhouse International che ne ha fissato gli standard e le regole e ne verifica periodicamente la fedeltà.

e) Facilitare la formazione di gruppi di auto-aiuto per persone sofferenti e i loro familiari.

f) Realizzare servizi a favore delle persone con disturbi mentali per costruire la propria autonomia abitativa.

g) Realizzare servizi per offrire alle persone con disturbi

mentali attività formative di animazione sociale e benessere psico-fisico.

h) Realizzare servizi per contribuire con opportuni interventi e contatti con le istituzioni pubbliche e private ad assicurare il rispetto e la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi della salute mentale e delle loro famiglie.

i) Realizzare interventi per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi che i disturbi della Salute Mentale creano sia alle persone affette che alle loro famiglie.

j) realizzare collaborazioni con Università e Istituti di ricerca regolati da accordi e convenzioni.

3.2 - L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della licenza per l'utilizzo del marchio italiano Progetto Itaca (registrazione n. 1041130) e Club Itaca (registrazione n. 1467536) impegnandosi a rispettare le linee guida dei Progetti così come elaborati fin dal 1999 da Progetto Itaca Onlus.

3.3 - L'ODV inoltre si avvale della collaborazione con gli Enti locali, centri di ricerca, Università, strutture della salute mentale del territorio anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della rete con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

3.4 - L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e stabilite dal Consiglio Direttivo, il tutto secondo i criteri ed i limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.."

"Art. 3-bis

Volontari e dipendenti

3-bis.1 - Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3-bis.2 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso sono vietati rimborsi forfettari.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario/associato.

3-bis.3 - L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.; inoltre, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

3-bis.4 - L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per

assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari."

"Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

4.1 - Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

4.2 - L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

4.3 - L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, o inviato per posta elettronica PEC, Fax o A/r, almeno 7 giorni prima dell'assemblea per essere consultato da ogni Associato.

4.4 - Il Patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il tutto ai sensi dell'art.8, comma

primo, del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

4.5 - È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, il tutto ai sensi dell'art.8, comma secondo, del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

4.6 - L'Associazione può realizzare specifiche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare il perseguimento delle finalità dell'Ente, il tutto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

4.7 - Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione."

"Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

12.1 - La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

12.2 - Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

12.3 - Per modificare lo statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della metà più uno degli Associati medesimi; in seconda convocazione, occorrono la presenza dei tre quarti degli Associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti".

"Art.13

Consiglio Direttivo

13.1 - Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione; è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

E' composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 15 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono eleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi. L'Assemblea tuttavia può derogare a tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'Assemblea medesima.

Si precisa che gli amministratori sono scelti tra persone fisiche, il tutto ai sensi dell'art.34, comma primo, ex D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., che s'intende ivi integralmente richiamato.

13.2 - L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

13.3 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere, fatta eccezione per le nomine in sede di atto costitutivo.

13.4 - Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

13.5 - Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, che tuttavia non superino la metà, può seguire l'ordine di preferenza (decrescente), attingendo dalla graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, ovvero ancora per qualunque motivo non vi siano candidati potrà, ove possibile, proseguire carente dei suoi componenti sino alla prima Assemblea utile, oppure procedere con la massima urgenza ad elezioni suppletive; i componenti così nominati scadono con gli altri.

13.6 - Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

13.7 - Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

13.8 - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli Associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- vigila sull'osservanza del contratto firmato con l'ETS Fondazione Progetto Itaca per l'utilizzo del marchio e l'osservanza delle linee guida dei progetti.

13.9 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

13.10 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente al-

meno una volta al trimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

13.11 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13.12 - I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13.13 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, i quali possono altresì intervenire alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13.14 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, il tutto ai sensi dell'art.26, comma settimo, del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.."

c) Di lasciare invariato e quindi confermare il restante contenuto dello Statuto, già inviato al competente RUNTS, invariato nelle sue restanti parti, con ciò approvandolo nella sua definitiva versione, comprendente le suddette modifiche, che ivi si allega **sotto la lettera "A"**;

d) di conservare la veste di Organizzazione di volontariato (ODV) e di confermare l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS ed in particolare di ottenere l'inserimento ai sensi dell'art. 46 primo comma lettera a) "Organizzazioni di volontariato";

e) di provvedere all'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa determina, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero ulteriormente richieste dalle Competenti Autorità e ad effettuare ogni deposito e comunicazione di Legge, all'uopo incaricando sin d'ora il Notaio verbalizzante a detti adempimenti (ivi compresi i rapporti con il RUNTS per la gestione di ogni integrazione documentale da quest'ultimo richiesta, ivi compreso il deposito dello Statuto testé adottato).

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico dell'Associazione.

La Parte consente il trattamento dei dati personali che po-

tranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 16 e minuti 40.

Consta di due fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia su sette intere facciate e sin qui della presente ottava.

F.to Pietro Calvi di Bergolo

F.to Dr. Jean-Pierre Farhat notaio L.S..

Allegato "A" al N.200883 Rep./N.71088 Racc.

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1.1 - E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato in forma di Associazione del Terzo Settore:

"PROGETTO ITACA BERGAMO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE"

in forma abbreviata **"P.I. BERGAMO - ODV - ETS"** con sede legale nel Comune di Bergamo, Via Mazzini n.4.

Nel corso del presente atto, denominata anche l'Associazione, ovvero l'Ente, ovvero ODV.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

1.2 - L'Associazione ha durata illimitata; essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 19 - Scioglimento.

Art. 2

Scopi e finalità

2.1 - L'ODV Progetto Itaca Bergamo nasce per opera di un gruppo di volontari e si prefigge lo scopo di attivare iniziative e progetti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale e programmi di sostegno alle loro famiglie. L'ODV Progetto Itaca Bergamo è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'art 5, lettere a, c, d, i, h, l, k, g, p, q, w, z del decreto legislativo 117/2017 e ss.mm.ii. infra meglio specificate, ispirandosi alle finalità e obiettivi della Fon-

dazione Progetto Itaca Onlus che coordina la rete delle ODV Progetto Itaca presenti sul territorio nazionale e, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività.

Art. 3

Attività - Oggetto

3.1 - L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale previste dall'art. 5, lettere a, c, d, i, h, l, k, g, p, q, w, z del decreto legislativo 117/2017 e ss.mm.ii., proponendosi di:

- a) Realizzare servizi per la formazione dei volontari, di operatori, caregiver e professionisti del settore a vari livelli, corsi rivolti a persone affette da malattia mentale, ai familiari e agli operatori delle strutture della salute mentale, tra i quali quelli che si ispirano ai manuali dell'Associazione americana NAMI "National Alliance on Mental Illness".
- b) Organizzare incontri a carattere scientifico/didattico nelle scuole secondarie per informare alunni, insegnanti e genitori, in accordo con gli organi competenti.
- c) Attivare un servizio di ascolto/risposta telefonica anche per orientare verso strutture specialistiche idonee le persone affette da disturbi della Salute Mentale, favorendo il rapporto iniziale tra paziente e strutture sanitarie.
- d) Realizzare interventi per la riabilitazione relazionale sociale e l'inserimento lavorativo di persone affette da malattia mentale secondo, tra l'altro, il modello Club Itaca che segue il metodo elaborato dal Centro Internazionale Clubhouse International che ne ha fissato gli standard e le regole e ne verifica periodicamente la fedeltà.
- e) Facilitare la formazione di gruppi di auto-aiuto per persone sofferenti e i loro familiari.
- f) Realizzare servizi a favore delle persone con disturbi mentali per costruire la propria autonomia abitativa.
- g) Realizzare servizi per offrire alle persone con disturbi mentali attività formative di animazione sociale e benessere psico-fisico.
- h) Realizzare servizi per contribuire con opportuni interventi e contatti con le istituzioni pubbliche e private ad assicurare il rispetto e la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi della salute mentale e delle loro famiglie.
- i) Realizzare interventi per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi che i disturbi della Salute Mentale creano sia alle persone affette che alle loro famiglie.
- j) realizzare collaborazioni con Università e Istituti di ricerca regolati da accordi e convenzioni.

3.2 - L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della licenza per l'utilizzo del marchio italiano Progetto Itaca (registrazione n. 1041130) e Club Itaca (registrazione n. 1467536) impegnandosi a rispettare le linee guida dei Progetti così come

elaborati fin dal 1999 da Progetto Itaca Onlus.

3.3 - L'ODV inoltre si avvale della collaborazione con gli Enti locali, centri di ricerca, Università, strutture della salute mentale del territorio anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della rete con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

3.4 - L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e stabilite dal Consiglio Direttivo, il tutto secondo i criteri ed i limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 3-bis

Volontari e dipendenti

3-bis.1 - Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3-bis.2 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso sono vietati rimborsi forfettari.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario/associato.

3-bis.3 - L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.; inoltre, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

3-bis.4 - L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

4.1 - Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

4.2 - L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamen-

to e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

4.3 - L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, o inviato per posta elettronica PEC, Fax o A/r, almeno 7 giorni prima dell'assemblea per essere consultato da ogni Associato.

4.4 - Il Patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il tutto ai sensi dell'art.8, comma primo, del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

4.5 - È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, il tutto ai sensi dell'art.8, comma secondo, del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

4.6 - L'Associazione può realizzare specifiche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare il perseguimento delle finalità dell'Ente, il tutto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

4.7 - Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Art. 5

Soci (o Associati)

5.1 - Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

5.2 - L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione, esclusione e recesso

6.1 - L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV, nello specifico:

- a) si impegnano a partecipare attivamente e in modo continuativo, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite alle attività dell'Associazione;
- b) si obbligano a versare la quota annuale determinata dall'Assemblea degli Associati;
- c) hanno aderito alla richiesta di effettuare la formazione prescritta e disciplinata dal Consiglio Direttivo.

6.2 - Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

6.3 - Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.

6.4 - La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale.

6.5 - L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6.6 - La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

6.7 - In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno

alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

6.8 - Il recesso può essere esercitato dall'associato in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, all'Associazione, anche senza alcuna motivazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

7.1 - Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV e alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- a seguire la formazione di cui all'art 6, comma 1, lettera c);
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci;

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Sostenitori e Benemeriti

8.1 - In relazione a soggetti non soci, ricevono dal Consiglio Direttivo la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che con regolarità contribuiscono con versamenti in denaro o in altro modo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

8.2 - Sempre in relazione a soggetti non soci, sono Benemeriti i soggetti ai quali il Consiglio Direttivo attribuirà tale qualifica in dipendenza di contributi, anche non materiali, di particolare importanza per l'Associazione.

8.3 - I Sostenitori ed i Benemeriti hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, ivi compresa l'Assemblea, ma senza diritto di voto ed hanno altresì il diritto di ricevere pubblicazioni e ogni materiale divulgativo.

Art. 9

Organi dell'ODV

9.1 - Sono organi dell'ODV:

- * l'Assemblea dei Soci;
- * il Consiglio direttivo;
- * il Presidente e Vicepresidente;
- * il Tesoriere;
- * il Collegio dei revisori dei conti, ove nominato;
- * l'Organo di controllo, ove nominato;
- * il collegio dei Probiviri.

Art. 10

Assemblea dei Soci (o Associati)

10.1 - L'Assemblea dei Soci, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.

10.2 - Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati iscritti da almeno due mesi nel libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

10.3 - Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Nessun Associato può rappresentare più di due altri Associati.

10.4 - Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

10.5 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano, ovvero ancora in mancanza su decisione dell'Assemblea da un Consigliere o, in mancanza anche di questi, da un Associato. In caso di necessità il Presidente del Consiglio Direttivo può eleggere un segretario, al fine di farsi coadiuvare nell'esplicazione delle attività esecutive dell'Associazione.

10.6 - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.

10.7 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa e non prima delle successive 24 ore.

10.8 - In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

10.9 - Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i

Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10.10 - Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di Associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

10.11 - L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11

Assemblea ordinaria dei Soci (o Associati)

11.1 - L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, anche per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

11.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.

11.3 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

11.4 - L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- discute e approva i programmi di attività;
- nomina e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, nei limiti di statuto;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV (se previsto);
- nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti proposta dal Consiglio Di-

rettivo;

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi Associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli Associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni di personale retribuito che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.

11.5 - Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli Associati e inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

12.1 - La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

12.2 - Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

12.3 - Per modificare lo statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della metà più uno degli Associati medesimi; in seconda convocazione, occorrono la presenza dei tre quarti degli Associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti

Art. 13

Consiglio Direttivo

13.1 - Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione; è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

E' composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 15 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono eleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi. L'Assemblea tuttavia può derogare a tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'Assemblea medesima.

Si precisa che gli amministratori sono scelti tra persone fisiche, il tutto ai sensi dell'art.34, comma primo, ex D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., che s'intende ivi integralmente

richiamato.

13.2 - L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

13.3 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere, fatta eccezione per le nomine in sede di atto costitutivo.

13.4 - Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

13.5 - Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, che tuttavia non superino la metà, può seguire l'ordine di preferenza (decrescente), attingendo dalla graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, ovvero ancora per qualunque motivo non vi siano candidati potrà, ove possibile, proseguire carente dei suoi componenti sino alla prima Assemblea utile, oppure procedere con la massima urgenza ad elezioni suppletive; i componenti così nominati scadono con gli altri.

13.6 - Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

13.7 - Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

13.8 - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli Associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

- vigila sull'osservanza del contratto firmato con l'ETS Fondazione Progetto Itaca per l'utilizzo del marchio e l'osservanza delle linee guida dei progetti.

13.9 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

13.10 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

13.11 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13.12 - I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13.13 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, i quali possono altresì intervenire alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13.14 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, il tutto ai sensi dell'art.26, comma settimo, del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 14

Presidente e Vicepresidente

14.1 - Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza dei voti e la prima volta nell'Atto Costitutivo.

14.2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

14.3 - In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

14.4 - Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del

Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

15.1 - L'Assemblea degli associati provvede alla nomina di un Organo di Controllo.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

15.2 - Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

15.3 - I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.4 - Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

15.5 - L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., può esercitare, su decisione dell'Organo Amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;

- accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

15.6 - Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

15.7 - L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle ope-

razioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

16.1 - E' nominato dall'Assemblea degli associati solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., ovvero qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

16.2 - E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 17

Il Collegio dei probiviri

17.1 - Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

17.2 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

17.3 - Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

17.4 - Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

17.5 - Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 18

Libri e bilancio

18.1 - L'Associazione si munirà di tre libri e precisamente:

- il Libro degli Associati; dove saranno indicati i dati di ciascuno associato, la data di ammissione e di esclusione, e, ai fini dell'espressione del diritto di voto, se è in regola con i versamenti della quota annuale;
- il Libro dei Verbali dell'Assemblea;
- il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
- Libro dei volontari.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

18.2 - I libri saranno tenuti a cura e sotto la responsabilità del Presidente o, se nominato, dal Segretario dell'Associazione.

18.3 - L'Organo di Revisione può dotarsi del Libro dei Verbali dell'Organo di Revisione tenuto a cura di tale organo.

Il tutto ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

18.4 - Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio

di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile, il tutto ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

18.5 - Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati, il tutto ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 19

Scioglimento

19.1 - L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

19.2 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20

Norme finali

20.1 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.